

R.G. Nr. 8014/2015

Oggi 19 dicembre 2018, alle ore 11:04, innanzi al dott. Alessandro Di Tano, sono comparsi:

per C. R. personalmente presente, l'avv. *OMISSIS*

per C. S., personalmente presente, l'avv. Antonelli.

L'avv. *OMISSIS* insiste nella richiesta di assegno divorzile già formulata in atti, anche in considerazione del persistente stato di disoccupazione del proprio assistito e della concreta incapacità dello stesso di trovare una stabile occupazione.

L'avv. Antonelli insiste nella propria richiesta di ordine di protezione, contestando la richiesta di controparte in assenza di circostanze sopravvenute a quelle già valutate in precedenza dall'autorità giudiziaria. Si riporta al contenuto della CTU depositata in atti nella quale il C. R. ha riferito che non è propria intenzione cercare un lavoro fino alla fine del contenzioso.

L'avv. *OMISSIS* osserva che, diversamente da quanto sostenuto da controparte, sussistono i presupposti per l'accoglimento della propria istanza tenuto conto delle risultanze complessive dell'attività istruttoria sin qui espletata.

Il Giudice

dato atto di quanto sopra, rigetta preliminarmente la richiesta formulata dalla parte ricorrente in ordine al riconoscimento dell'assegno divorzile, tenuto conto delle circostanze già oggetto di valutazione da parte dell'autorità giudiziaria nel corso di questo giudizio, in considerazione delle conclusioni della CTU del 07.12.2017 a firma della dott.ssa *OMISSIS* da cui si desume inequivocabilmente che il sig. C. R. gode di "capacità lavorativa generica conservata, in mansioni compatibili con il titolo di studio, l'esperienza lavorativa maturata ...", tenuto conto peraltro delle dichiarazioni rese dal ricorrente durante la fase peritale (cfr. pag. 4 della CTU: "riferisce di non cercare lavoro "perché ha una denuncia in corso ed una causa in corso". Riferisce di vivere grazie all'aiuto di amici e familiari ed in parte della moglie separata. Riferisce di voler terminare la causa e poi dedicarsi a trovare lavoro"). In accoglimento del ricorso per ordine di protezione, ordina al C. R. di cessare le condotte meglio descritte nel ricorso di parte resistente del 14.12.2018 e in particolare di astenersi dall'invio molesto di foto e messaggi alla controparte con qualunque mezzo, da pedinamenti molesti in danno della resistente.

Ordina al ricorrente di astenersi da ogni altra condotta molesta nei confronti della resistente che possa esacerbare il già elevato livello di tensione che contraddistingue il presente procedimento, rispettando le esigenze di vita della resistente anche con riguardo al suo luogo di residenza.

Manda alla cancelleria di comunicare il presente provvedimento ai Carabinieri territorialmente competenti per i controlli del caso.

Dispone che il presente provvedimento abbia efficacia di mesi 12.

Rinvia per la comparizione delle parti ed eventualmente per pc. all'udienza del 12.03.2019 ore 11:00.

Il Giudice
dott. Alessandro Di Tano

